



COMUNEDIFANO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
SETTORE VI - POLITICHE SOCIALI
U.O. POLITICHE PER LA CASA

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI NUOVE DOMANDE E PER L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA APERTA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA NEL COMUNE DI FANO ANNO 2017

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. n. 36 del 16/12/2005 e s.m.i.;

VISTO il "Regolamento per la determinazione dei criteri per disciplinare le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata approvato con delibera di CC n. 232 del 26/09/2008";

RENDE NOTO

che ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 15 del Regolamento comunale vigente sono aperti i termini per la presentazione di nuove domande e per l'integrazione delle domande presentate nei precedenti Avvisi Pubblici per l'aggiornamento della graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata nel Comune di Fano anno 2017.

A CHI E' RIVOLTO

Il presente Avviso Pubblico è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, intendono presentare domanda per l'accesso alla graduatoria aperta per l'assegnazione di alloggi di ERP nel Comune di Fano o che, essendo già ammessi in graduatoria (art. 20-quinquies L.R. 36/05 e art. 15 regolamento), intendono aggiornare la loro posizione ai sensi dell'art. 15 del regolamento.

REQUISITI PER L'ACCESSO

NUOVE DOMANDE

a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, ai sensi della vigente normativa in materia di immigrazione, debitamente documentata, sia all'atto della presentazione della domanda che all'atto di eventuale assegnazione dell'alloggio;

b) avere la residenza o prestare attività lavorativa esclusiva nel Comune di Fano ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia, regolarmente iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE) di Fano;

c) non essere titolari, in tutto il territorio nazionale della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata unità collabente (si tratta di unità che in parte o in toto sono inabitabili: unità parzialmente demolite o che, in ogni caso, non producono reddito) ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (IMU);

Non si considerano adeguate alle esigenze del proprio nucleo familiare le abitazioni che hanno una superficie utile calpestable inferiore ai seguenti valori:

- mq. 30 per un nucleo familiare composto da 1 persona;
- mq. 45 per un nucleo familiare composto da 2 persone;
- mq. 54 per un nucleo familiare composto da 3 persone;
- mq. 63 per un nucleo familiare composto da 4 persone;
- mq. 80 per un nucleo familiare composto da 5 persone;
- mq. 90 per un nucleo familiare composto da 6 o più persone.

Fermo restando la permanenza della condizione in caso di assegnazione, in sede di attribuzione di punteggio, al fine di accertare l'adeguatezza dell'abitazione, si fa riferimento al nucleo familiare di appartenenza (art. 4 c. 2 Regolamento).

d) avere un valore **I.S.E.E.** del nucleo familiare, così come definito dall'art. 3 del citato Regolamento comunale, calcolato secondo i criteri stabiliti dal DPCM 159/2013, non superiore ad € **11.513,00**; tale limite è aumentato del 20% per le famiglie monopersonali e pertanto, in tal caso, il valore ISEE non deve essere superiore ad € 13.815,60.

- Per **nucleo familiare** si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza del presente Avviso. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.

- Al fine del calcolo del limite temporale di cui al precedente comma, il **ricongiungimento familiare** di parenti in linea retta o collaterale o affini, di qualunque grado, derivante da trasferimento di residenza da altri Comuni italiani o da altri Stati comunitari ed extra comunitari, **non costituisce incremento naturale** ai fini della attribuzione del punteggio e dell'esercizio al diritto al subentro, ferma restando l'applicazione delle disposizioni stabilite dal DPCM 159/2013 con riferimento all'attestazione dell'I.S.E.E.

I minori conviventi in affidamento preadottivo con i nuclei familiari sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

Qualora uno o più componenti del nucleo familiare intendano costituire un nucleo autonomo rispetto a quello d'origine, fermo restando l'esclusione del coniuge non legalmente separato, il valore I.S.E.E. da assumere a riferimento ai fini dell'accesso è quello del nucleo familiare di origine tranne in caso di eventuali diverse disposizioni della Regione. In tale fattispecie i requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente al requisito di cui alla lettera C), anche da tutti i componenti del nucleo familiare di origine, inclusi i componenti del nuovo nucleo, a prescindere dal numero di domande presentate per l'assegnazione dell'alloggio.

Detti requisiti, devono sussistere al momento di presentazione della domanda e comunque non oltre la data di scadenza dell'Avviso e devono permanere al momento dell'assegnazione.

Ogni cittadino può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente (art. 3 c. 5 del Regolamento).

N.B. Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 5 D.L. n. 47/2014, aggiunto dalla legge di conversione n. 80/2014, i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alla procedura di cui al presente Avviso per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lett. c) ed e) del precedente comma, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e, successivamente, nel corso della locazione.

Con riferimento alla lettera a):

1) La durata biennale del permesso di soggiorno deve essere maturata alla data di presentazione della domanda. Si configura durata biennale anche in presenza di permessi di soggiorno con singola validità temporale inferiore, purché continuativa (art. 9 c. 4 del Regolamento).

Con riferimento alla lettera c):

1) in presenza di titolarità di più unità abitative la cui metratura complessiva sia superiore ai parametri minimi abitativi previsti dalla vigente normativa, non si configura il requisito di "alloggio non adeguato" (art. 9 c. 5 del Regolamento);

2) non è soddisfatto il requisito qualora il richiedente, pur dimostrando di non avere proprietà, risieda da solo ovvero con il nucleo familiare che fa richiesta di alloggio, e quindi abbia l'uso, anche a titolo oneroso, e/o l'usufrutto, di un alloggio di proprietà di parenti in linea retta limitatamente ai figli, genitori, nonni o di proprietà di società commerciali i cui titolari sono parenti in linea retta limitatamente ai figli, genitori, nonni (art. 9 c. 5 del Regolamento).

DOMANDE DA AGGIORNARE

Ai sensi dell'art. 15 c. 2 del Regolamento, le domande ammesse nella graduatoria definitiva ultima approvata o in corso di approvazione alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di E.R.P., entrano di diritto nelle graduatorie successive e vi permangono, unitamente alle nuove domande,

tenuto conto del disposto di cui all'art. 20-quinquies, comma 1, lett. b) L.R. 36/2005 e succ. mod. nonché dell' art. 11 del Regolamento.

I richiedenti che ritengono di avere diritto a una maggiorazione del punteggio assegnato in graduatoria, per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate, possono integrare la domanda, producendo la relativa documentazione, al fine del collocamento in altra posizione al primo aggiornamento utile della graduatoria medesima (art. 15 c. 3 Regolamento);

NOTA BENE: ai sensi dell' art. 15 c. 12 del regolamento comunale per le assegnazioni, le domande per le quali il richiedente collocato utilmente nella graduatoria non provveda a richiedere alcun aggiornamento o conferma per cinque anni consecutivi , decadono automaticamente.

CONTENUTO E MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le nuove domande e le dichiarazioni sostitutive che integrano la precedente domanda presentata ai sensi dell'Avviso pubblico del 01/02/2017 allo scopo di aggiornarne il contenuto, **debbono essere:**

indirizzate al Sindaco del Comune di Fano;

redatte su appositi moduli predisposti dal Comune e recanti tutte le dichiarazioni sostitutive da rendere da parte degli interessati;

debitamente sottoscritte dal richiedente;

corredate di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità e della documentazione richiesta;

presentate entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico e cioè entro il giorno

03 novembre 2017

termine ultimo e perentorio. Possono essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo, sito a Fano in:

- via S. Eusebio 32 (lunedì e mercoledì mattino dalle ore 9,00 alle ore 13,00; martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30) o Protocollo Generale, via S. Francesco d'Assisi n.76 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00; martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30)

- spedite con racc. A.R. (farà fede il timbro postale di spedizione), al Comune di Fano, Via S. Francesco 76;

- o spedite tramite PEC ai seguenti indirizzi: comune.fano@emarche.it; servizisociali@pc.comune.fano.pu.it

entro e non oltre il termine di scadenza sopra indicato a pena di esclusione.

Per la verifica del rispetto del termine di presentazione sopra indicato, fanno fede rispettivamente, il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo comunale ovvero il timbro postale di spedizione.

Il Comune di Fano non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione delle domande dovuta ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Sulle nuove domande occorre l'apposizione di una marca da bollo ai sensi della normativa vigente.

La **richiesta di aggiornamento** della domanda precedentemente presentata ai sensi dei bandi già conclusi, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune, assume forma e contenuto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà **e non sconta l'imposta di bollo.**

Ai sensi della vigente normativa in materia di semplificazione amministrativa, alla domanda devono essere allegati, esclusivamente ed obbligatoriamente, i documenti indicati alle singole Voci dei moduli predisposti dal Comune, qualora ne ricorrano gli specifici presupposti, in quanto trattasi di documentazione non direttamente reperibile da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

N.B. i richiedenti sono tenuti a presentare, ad un CAF o personalmente, la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo del valore Isee (l'Amministrazione procederà, attraverso collegamento telematico alla banca dati INPS, ad acquisire direttamente la predetta D.S.U.).

MOTIVI DI ESCLUSIONE:

La domanda deve contenere le dichiarazioni sostitutive debitamente sottoscritte dal richiedente;

recare in allegato una fotocopia di documento di identità del dichiarante o, in alternativa, recare l'autentica di firma nelle forme tradizionali. Qualora il documento di identità allegato alla domanda sia scaduto, dovrà recare la dichiarazione debitamente sottoscritta dall'intestatario, che tutti i dati in esso contenuti sono ancora validi;

recare in allegato, ai sensi della vigente normativa in materia di semplificazione amministrativa, esclusivamente ed obbligatoriamente i documenti indicati alle singole voci del modello predisposto dal Comune, qualora ne ricorrano gli specifici presupposti, in quanto trattasi di documentazione non direttamente reperibile da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

essere presentata entro e non oltre il termine ultimo perentorio stabilito come sopraindicato.

Le dichiarazioni rese ed i documenti presentati saranno oggetto di controllo in qualsiasi fase del procedimento anche successivo alla formulazione della graduatoria definitiva. Il Comune, inoltre, accerta la permanenza dei requisiti richiesti in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare, prima dell'assegnazione.

DOVE RITIRARE LA MODULISTICA:

I moduli di domanda possono essere ritirati presso:

- U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico - P.zza XX Settembre – tel. 0721/887523;
- Servizio Politiche Sociali – U.O. Politiche per la Casa - Via Sant'Eusebio 32 – tel. 0721/887644- 887653;
- sito web del Comune di Fano: www.comune.fano.ps.it

PROCEDIMENTO

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE (ARTT. 13 E 15 REGOLAMENTO)

L'istruttoria è volta alla formazione della graduatoria di assegnazione. Con essa si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base dell'Avviso Pubblico.

La Commissione per la formazione delle graduatorie nell'esame delle domande pervenute, si avvale della U.O. Politiche per la Casa che verifica la completezza e la regolarità della compilazione delle nuove domande e delle richieste di aggiornamento delle domande precedentemente presentate ai sensi degli Avvisi pubblici già conclusi, nonché l'esistenza della documentazione prevista dall'Avviso Pubblico in corso.

Le nuove domande e le richieste di aggiornamento delle domande precedentemente presentate, con la relativa documentazione e le risultanze dell'istruttoria effettuata con le modalità di cui agli artt. 13 e 15 del Regolamento comunale per la determinazione dei criteri per disciplinare le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, sono trasmesse, dall'U.O. Politiche per la Casa, entro i termini previsti dal Regolamento, alla Commissione, che procederà alla formazione della graduatoria nei termini di cui all'art. 15 del predetto Regolamento.

FORMAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA – PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI (ART. 15 REGOLAMENTO)

Le nuove domande e le richieste di aggiornamento delle domande precedentemente presentate ai fini dell'aggiornamento della graduatoria devono essere presentate entro NOVE MESI dalla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico.

Entro dieci mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, la Commissione di cui all'art. 16 del Regolamento forma la graduatoria provvisoria del primo aggiornamento che viene approvata con Provvedimento dirigenziale entro i successivi dieci giorni e pubblicata, ai sensi del Regolamento, all'Albo Pretorio On Line e sul sito web del Comune di Fano per 15 giorni consecutivi.

La pubblicazione all'Albo Pretorio On Line del Comune di Fano ha effetto di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009.

Dell'aggiornamento della graduatoria si dà *altresì* notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante, dei modi e dei termini – comunque non superiori a 15 giorni – per la presentazione di osservazioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva (c. 7).

Ai concorrenti esclusi dall'aggiornamento provvisorio viene fornita specifica informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni sempre nel termine massimo di quindici giorni (c. 8).

GRADUATORIA DEFINITIVA (ART. 15 REGOLAMENTO)

La Commissione entro venti giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione degli eventuali ricorsi, decide in ordine ai medesimi e forma l'aggiornamento definitivo della graduatoria che viene approvata con Provvedimento dirigenziale, e conclude il procedimento dandone notizia ai richiedenti.

In caso di esclusione la comunicazione contiene le indicazioni relative all'Autorità cui fare ricorso e i relativi termini.

L'aggiornamento così approvato costituisce provvedimento definitivo ed è pubblicato entro quindici giorni all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e sul sito web del Comune. La graduatoria è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione. Contestualmente la graduatoria viene trasmessa all'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica della Provincia di Pesaro e Urbino (ERAP).

L'ultima graduatoria approvata sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

ESCLUSIONI (ART. 15 C. 11 E 12 REGOLAMENTO)

Le domande possono essere escluse d'ufficio dalla graduatoria in qualunque momento ai sensi dell'art. 15 c. 11 del Regolamento solamente nei casi in esso riportati.

PUNTEGGI

La Commissione procede alla formulazione delle graduatorie provvisorie e definitive delle domande, attribuendo esclusivamente i punteggi di cui alle Tabelle A) e B) allegate al Regolamento, in relazione rispettivamente, alle condizioni soggettive e oggettive dichiarate dall'aspirante, secondo le modalità, termini e priorità previsti dal Regolamento stesso e così come indicato nel Modello di domanda. I requisiti soggettivi e le condizioni che danno titolo a punteggio devono sussistere al momento di presentazione della domanda e comunque non oltre la data di scadenza del presente avviso (art. 17 Regolamento)

Si informa che in caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l'attribuzione del punteggio, l'Ufficio comunale competente richiede all'interessato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare (art. 18 c. 2 Regolamento).

ASSEGNAZIONE ALLOGGI

Gli alloggi disponibili sono assegnati in base alla graduatoria in vigore.

Prima dell'assegnazione il Comune accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione.

Le modalità e i termini per l'assegnazione, inclusi i comportamenti dell'aspirante intesi quali rinuncia, la perdita del diritto all'assegnazione nonché i casi di decadenza dalla permanenza in graduatoria sono disciplinati dagli articoli da 21 a 23 del Regolamento vigente e dalla disciplina regionale vigente.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione dovuto dagli assegnatari, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Marche volti a perseguire la copertura dei costi di amministrazione, è calcolato ed aggiornato annualmente dall'Ente gestore ERAP della Provincia di Pesaro e Urbino ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 quaterdecies della L.R. 36/05 e succ. mod. e integrazioni.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non indicato nel presente Avviso Pubblico, si rinvia alle norme statali e regionali applicabili, nonché al Regolamento comunale per la determinazione dei criteri per disciplinare le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 26/09/2008.

I dati autocertificati verranno sottoposti a verifiche e controlli ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento comunale per la determinazione dei criteri per disciplinare le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, attenendosi alle procedure indicate nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 23/04/2002, in osservanza dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, si applicano gli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 recanti norme in materia di decadenza dei benefici e sanzioni penali.

Informativa art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (privacy): Il D.Lgs. n. 196/2003 prevede che il trattamento dei dati personali sia improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza pertanto ai sensi del citato art. 13, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare Trattamento	Comune di Fano, Via S. Francesco 76 – 61032 Fano (PU)
Responsabile	Funzionario Preposto alla U.O. Politica per la casa dott. ssa M. Beatrice Delbianco
Incaricati	Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti ed i collaboratori esterni, assegnati anche temporaneamente, al Servizio Politiche Sociali.
Finalità	I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria, definizione ed archiviazione dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse (Legge Regionale n. 36/05; art. 68 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 inerente il trattamento di dati sensibili da parte di PP.AA. ai fini della erogazione di benefici economici ed abilitazioni). I dati potranno essere utilizzati anche a fini di controllo, per altri trattamenti aventi analoghe finalità, in area sociale.
Modalità	Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici. Nel rispetto della normativa i dati sensibili sono custoditi in contenitori chiusi a chiave e, nel caso di trattamento su supporto informatico, sono adottate chiavi d'accesso.
Ambito comunicazione	I dati verranno utilizzati dal Servizio Politiche Sociali del Comune di Fano. La tipologia dei dati e le operazioni eseguibili, avvengono in conformità a quanto stabilito nella legge. In particolare i dati sono comunicati alla Regione Marche e possono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere alla graduatoria. I dati verranno comunicati all'ERAP della Provincia di Pesaro e Urbino per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti ad una eventuale assegnazione di alloggio.
Natura conferimento dati	Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta l'esclusione dal procedimento oggetto dell'Avviso;
Diritti	L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al Responsabile sopra specificato.

Comunicazione avvio del procedimento Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/2005, articolo 8

Amministrazione competente	Comune di Fano, Via S. Francesco n. 76 – 61032 Fano (PU)
Oggetto del procedimento	Assegnazione e gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (L.R. n. 36/2005 e smi e Regolamento Comunale)
Responsabile procedimento	Funzionario Preposto alla U.O. Politica per la casa dott. ssa M. Beatrice Delbianco
Inizio e termine del procedimento	L'avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo della domanda; dalla stessa data, decorrono i termini di conclusione del procedimento che coincidono con l'approvazione della graduatoria definitiva emanata a seguito del presente Avviso pubblico.
Inerzia dell'Amministrazione	Decorsi i termini sopraindicati, l'interessato potrà attivarsi ai sensi dell'art. 2 c. 9 bis L. 241/90 nel rispetto delle disposizioni fissate dall'amministrazione comunale. Successivamente rimane comunque possibile attivare il ricorso al TAR nei termini di legge.
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti	Servizio Politiche Sociali – Segreteria di Settore – Ufficio Casa Via S. Eusebio 32 - Fano, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico con le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005 e dal regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi, adottato dal Comune di Fano (tel. 0721/887649).
NOTA BENE	Per ogni comunicazione inerente il presente procedimento che si intende inviare per posta elettronica certificata, l'indirizzo da utilizzare è solo ed esclusivamente il seguente: comune.fano@emarche.it

Fano, 01/02/2017

IL DIRIGENTE
SETTORE VI – POLITICHE SOCIALI
(Dott. Giuseppe De Leo)